PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 12 - numero 2366 di mercoledì 31 marzo 2010

La sicurezza dei gruisti e degli addetti ai mezzi di sollevamento

Le problematiche della mansione del gruista e degli operatori dei mezzi di sollevamento. La gestione dell'operatività dei mezzi, la responsabilità dell'aggancio e della movimentazione dei carichi, i controlli.

google_ad_client

Abbiamo raccontato in precedenti articoli le esperienze della formazione nei cantieri dell'Alta Velocità Torino-Novara e il progetto comunicativo "Sicuri di essere sicuri" della Regione Piemonte.
Questa formazione è stata in passato capitalizzata con la realizzazione di una serie di manuali di formazione alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi, raccolti in sette volumi monografici disponibili on line e intitolati: "Io scelgo la sicurezza. Le mansioni".

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Avendo ultimamente fatto un excursus sulla sicurezza dei gruisti e di coloro che fissano i carichi, abbiamo deciso di continuare questo approfondimento presentando più da vicino uno dei volumi: quello dedicato ai "Gruisti e operatori mezzi di sollevamento**"** con specifico riferimento alla **parte dedicata alla mansione**.

Il **gruista** è "colui che opera con i mezzi di sollevamento" e la mansione di gruista prevede l'acquisizione di una "specializzazione e una formazione adeguata conseguita frequentando, per esempio, corsi di formazione e aggiornamento presso i costruttori delle attrezzature; tale formazione permette altresì di acquisire le prescrizioni sulla sicurezza nell'uso del mezzo e di metterle in pratica correttamente".

Avvisando che il documento che presentiamo è precedente all'emanazione del Decreto legislativo 81/2008, ricordiamo che le norme del Testo Unico sulla sicurezza relative alle macchine di sollevamento si possono trovare specialmente:
- nel Capo I del Titolo III ("Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale");
- al punto 3 ("Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi") della seconda parte dell'allegato V del decreto.

Ma veniamo ai **suggerimenti per i gruisti**:
- "effettuare la verifica periodica annuale, che accerti lo stato di funzionamento e di conservazione della gru;
- ogni spostamento di una gru a torre va segnalato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
- il Datore di Lavoro deve far redigere ogni dieci anni da tecnico qualificato un rapporto sulla condizione di manutenzione dell'apparecchio, nonché il calcolo di vita residua dello stesso".
Inoltre l'**operatore addetto all'autogru** deve:
- "conoscere e rispettare alcune fondamentali norme e prescrizioni";
- "aver ricevuto formazione e addestramento specifici sul mezzo che dovrà manovrare;
- essere in grado di eseguire la messa a punto dell'autogru;
- conoscere le limitazioni alla circolazione delle autogru previste dal codice della strada".

Il documento ricorda che la **gestione dell'operatività del mezzo** è "a carico esclusivo del gruista in ogni fase di lavoro": in cantiere, durante la fase di trasferimento al cantiere, nella gestione della manutenzione del mezzo, durante le attività di lavoro.
Inoltre il gruista è "**responsabile delle modalità di aggancio e movimentazione del carico**" e in questo senso deve:
- "verificare la stabilità del mezzo, anche in funzione del tipo di terreno;
- conoscere la portata del mezzo, anche in relazione allo sbraccio;
- acquisire il peso del carico o effettuare una stima approssimativa dello stesso (per gli elementi di peso superiore alle 2 tonnellate è obbligatoria l'indicazione del peso effettivo sul carico);
- valutare la tipologia di carico e utilizzare il metodo operativo e di aggancio più adeguato;
- verificare 'funi', 'brache' e ogni altro accessorio di sollevamento;
- valutare la capacità di carico in relazione agli angoli di imbracatura ed ai metodi di sollevamento".

Le funi degli apparecchi di sollevamento e degli impianti di trazione "devono essere verificate trimestralmente a cura del datore di lavoro e tramite personale specializzato": si deve essere in grado di "rilevare le condizioni di usura ed eventuali rotture dei fili, sfilacciamento, schiacciamento o altro", annotando poi i risultati sui libretti degli apparecchi stessi.
In particolare il controllo "va eseguito anche sull'integrità del gancio e sulla presenza della chiusura di sicurezza".

Come abbiamo già ricordato in un documento di Suva che abbiamo presentato qualche giorno fa, le diverse "**condizioni di imbracatura dei carichi** (in particolare elevati angoli di apertura delle funi di gancio) fanno diminuire significativamente la portata dell'accessorio usato per l'imbracatura, riducendone pericolosamente l'efficacia".
Nel documento originale, ricco di immagini, è presente un disegno esplicativo relativo alle **variazioni di portata di una fune** in funzione dell'ampiezza dell'angolo di carico.

Torniamo agli apparecchi di sollevamento.
Questi "devono avere una iscrizione sul mezzo, chiara e ben visibile, che indichi la portata massima ammessa" e, prima dell'imbracatura di un carico, è necessario verificare la "portata di ogni braca tessile, indicata da un'apposita targhetta o dal colore".

Comunque **prima di effettuare qualsiasi operazione di sollevamento** "l'operatore addetto alla gru deve acquisire il peso del carico per verificare la rispondenza tra il mezzo, le funi e i ganci, nelle diverse condizioni e conformazioni di utilizzo (sbracci)".
Ricordando che "per gli elementi di peso superiore alle 2 tonnellate è obbligatoria l'indicazione del peso sul carico", una volta valutata la tipologia di carico l'operatore dovrà utilizzare l'attrezzatura più idonea.

Il documento si conclude con una serie di **segnalazioni manuali per il sollevamento**.
Il gruista deve conoscerle "affidandosi, per le indicazioni di manovra, a un solo 'responsabile' osservando scrupolosamente le norme di sicurezza per la salvaguardia propria e degli altri lavoratori coinvolti nell'attività".

Ecco i **comandi** riportati nel documento:
- attenzione inizio operazioni;
- alt / interruzione - fine del movimento;
- alt/ pericolo arresto di emergenza;
- distanza orizzontale;
- fine operazioni/ferma;
- avanzare;
- retrocedere;
- abbassare;
- sollevare;
- a sinistra;
- a destra.

Concludiamo riportando parte dell'articolo 71 del D.Lgs. 81/2008, in relazione gli obblighi del datore di lavoro relativi ai **controlli**:

> Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro (...)
> 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
> (...)

c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.
Infine ricordiamo che la norma UNI ISO 9927-1 è dedicata agli aspetti generali delle ispezioni sugli apparecchi di sollevamento: definisce il quadro di riferimento e individua i soggetti abilitati a svolgere l'attività di controllo-ispezione.

Regione Piemonte, "Sicuri di essere sicuri": "Gruisti e operatori mezzi di sollevamento - parte dedicata alla mansione", in "Io scelgo la sicurezza. Le mansioni" vol. 2 (formato PDF, 3.15 MB).

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it